

**MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO SCOLASTICO 2011/2012**

SCHEDE DI LAVORO PER LA GILDA DEGLI INSEGNANTI DI NAPOLI

CONTRIBUTO DI RAFFAELE MANZONI

**TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
21 marzo 2011**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Docenti di scuola dell'Infanzia: devono compilare la domanda utilizzando i modelli cartacei predisposti dal Miur;

- Docenti di scuola primaria, media e secondaria di II grado: le domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, per e nell'ambito della stessa scuola primaria e secondaria di I e II grado, **devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web utilizzando le funzioni presenti sul sito del Miur nella sezione "Istanze on line"**.

Tale procedura è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza, mentre le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine de 21 marzo 2011 devono essere presentate su modello cartaceo.

Le modalità di presentazione delle domande on line sono state rappresentate dal Miur nella nota prot. 11121 del 21.12.2010 .

Per l'utilizzo della funzionalità web, sono state previste due fasi quella della registrazione nel servizio "Istanze On Line" da parte del personale interessato e quella della presentazione della domanda via Web. La registrazione richiede il possesso di una casella di posta elettronica @istruzione.it. Le funzioni di registrazione sono sempre disponibili nella suddetta area delle Istanze On Line, all'interno della quale è possibile consultare tutta la documentazione utente di supporto al procedimento. E' utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non hanno perduto la registrazione, purché non siano trascorsi più di 15 mesi dall'ultimo accesso ai servizi effettuato dagli interessati nell'area Istanze On Line.

Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza o a quelli predisposti nell'area POLIS, ovvero dal certificato di servizio.

VINCOLI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE NEO ASSUNTI

Può produrre domanda di trasferimento per l'a.s. 2011/12, in ambito provinciale, il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2008 o precedente. Tale personale (ad eccezione che per quello titolare nella provincia di Trento) potrà, tuttavia, partecipare alla mobilità annuale alle condizioni e nei limiti che saranno definiti nel relativo C.C.N.I.

Tali vincoli non si applicano nei seguenti casi:

- personale scolastico docente ed educativo non vedente (titolo I art. 7);
- personale emodializzato (titolo I art. 7);

personale disabile e che ha bisogno di particolari cure continuative (tit.III art.7);

- assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile (titolo V art. 7).

Come si può osservare il blocco riguarda la domanda di trasferimento e non quella di assegnazione provvisoria e/o quella di passaggio di ruolo e di cattedra. Tali ultime domande, in ogni caso, si possono incominciare a presentare a decorrere dal secondo anno di immissione in ruolo in quanto occorre che i richiedenti abbiano la sede definitiva che si ottiene, come noto, partecipando alla procedura dei trasferimento all'atto del primo anno di immissione in ruolo.

PRINCIPALI NOVITA' DEL CCNI SULLA MOBILITA' 2011/2012

RIENTRO NELLA SCUOLA E/O NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Il termine per richiedere il rientro nella scuola o comune di precedente titolarità da parte dei docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata passa da sei a **sette anni**.

PASSAGGI DI RUOLO

L' art. 3 del CCNI precisa che le disposizioni relative alla mobilità professionale si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. **Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra.**

Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.

L'inciso che il CCNI dedica ai passaggi di ruolo degli ITP ci induce a precisare quanto previsto per tale categoria di personale che può chiedere il PASSAGGIO DI RUOLO per la classi di concorso del ruolo dei laureati (Tabella A) se in possesso della specifica abilitazione.

Invece il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell'ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

- a) insegnanti di scuola dell'infanzia;
- b) insegnanti di scuola primaria;
- c) personale educativo;
- d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
- e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati,

che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

Si faccia invece attenzione alla circostanza che il personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può chiedere il passaggio di ruolo **se è in possesso della specifica abilitazione.**

Il passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:

- a) insegnanti di scuola dell'infanzia;
- b) insegnanti di scuola primaria;
- c) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
- d) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; che siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3).

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2° grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace

la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

PASSAGGI DI CATTEDRA

Il passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado può essere richiesto:

- dai docenti rispettivamente titolari della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;

- dagli insegnanti tecnico-pratici o assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella C richiesta.

DOMICILIO E REQUISITI AI FINI DELL'ASSISTENZA

Nel testo del CCNI negli articoli che trattano le condizioni per fruire delle precedenza nei trasferimenti per l'assistenza a persone con handicap grave, la parola "residenza" dell'assistito è stata sostituita con la parola "domicilio" in armonia con le modifiche apportate all'art. 33 della legge 104/92 dalla legge 183/2010 e dalla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6/12/2010, di cui si riporta uno stralcio relativamente alla parte che interessa il contesto della mobilità che stiamo trattando:

L'art. 24, comma 1, let. b), della l. n. 183 ha novellato il comma 5 dell'art. 33. La nuova disposizione stabilisce: *"Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede."*. Con la modifica è stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento per la più agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione.

Si ricorda che in riferimento al Codice Civile libro primo "delle persone e della famiglia" al titolo III e precisamente agli Artt. 43 e 44:

- il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi;
- la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi in buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.

E' bene ricordare, che non esiste un certificato di domicilio e nel caso venisse richiesta un'attestazione di domicilio, la stessa può essere eseguita tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In tal senso l'O.M. n. 16 del 24/2/2011 che ha trasmesso il CCNI sulla mobilità 2011/2012 ha poi precisato che il domicilio della persona da assistere deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:

La citata circolare del Dipartimento Funzione Pubblica ha precisato quanto segue:

a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare.

b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.

L'art. 24, comma 2, let. b), della l. n. 183 interviene sull'[articolo 20, comma 1](#), della l. n. 53 del 2000, eliminando le parole da "nonché" fino a "non convivente". A seguito di tale intervento, i requisiti della "continuità" e dell'"esclusività" dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione dell'[art. 33, comma 3](#), della l. n. 104 del 1992 non è più presente il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53 del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'[art. 42, comma 3](#), del [d.lgs. n. 151 del 2001](#), il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

Dalla lettura delle novità introdotte dalla legge 183/2010 si evidenziano le contrapposizioni con il testo del CCNI sulla mobilità che impone tra i requisiti per fruire delle precedenzae quelle della continuità e dell'esclusività dell'assistenza. I lettori ne traggano le giuste valutazioni per eventuali contenziosi da attivare in caso di mancato accoglimento della precedenza in riferimento al testo normativo.

Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione.

In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al precedente paragrafo 5, let. a). Inoltre, l'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R. "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (...) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia."

Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

-il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

-il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

-il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile;

-il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. " (art. 76, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).

Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

Doveri dell'amministrazione.

L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione.

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.

L'amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell'art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere

svolta periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si ricordano ancora in questa sede le già citate norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, let. a), e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

-Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.

L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della l. n. 183 del 2010. In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, l'atto di assenso dovrà essere revocato e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza. Naturalmente, il

dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova legge avrà l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto.

La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti.

L'art. 24, comma 1, let. c), introduce un nuovo comma, il 7 bis, nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione stabilisce che *"Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti."* Con la novella è stato reso esplicito che poiché le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la possibilità di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro privato.

Al di là del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore di cui al comma 3 (cioè al lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti del presente articolo, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo non riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita della possibilità di continuare ad usufruire dei permessi, rappresenta l'effetto

naturale dell'insussistenza dei presupposti per la legittimazione all'istituto e, come tale, essa è prevista nel menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si può verificare la decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.

--A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap grave.

PERSONALE SOPRANNUMERARIO

I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento (5 aprile 2011) , formulano e affiggono all'Albo le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla tabella concernente i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli, e riconosciute le precedenza, in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.

Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, gli insegnanti sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio ovvero a domanda condizionata Nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero. I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Come è noto il personale docente, individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere

della situazione di soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità. Tale ultimo codice va apposto prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate.

Nell'organico della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle tipologie di posto che compongono l'organico stesso (posto comune, lingua inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per l'insegnamento della lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico dell'istituto. A tal fine l'ufficio territorialmente competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua inglese.

Nell'attuale CCNI sulla mobilità viene precisato:

- che il personale docente interessato a rientrare su posto lingua inglese nel corso dei movimenti presenta domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità;
- qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria

formulata dal dirigente scolastico. Analogamente, per i docenti di sostegno, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia richiesta sul modulo domanda, nel circolo di titolarità dell'interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola;

- per i docenti di scuola secondaria di II grado, che nella stessa domanda indicano sia preferenze provinciali che interprovinciali, il codice relativo all'intero comune di titolarità deve essere indicato necessariamente prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni; in caso contrario le preferenze provinciali relative ad altri comuni sono annullate;
- qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità dell'interessato una disponibilità di posto, se titolare nella scuola secondaria di I grado, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola; se l'interessato è titolare nella scuola secondaria di II grado, invece, considerato che per tale grado di scuola si tiene conto dell'ordine delle preferenze, siano esse provinciali o interprovinciali, il docente viene riassorbito solo se nessuna delle preferenze interprovinciali espresse prima del codice relativo all'intero comune di titolarità (ovvero di preferenze valide relative al comune di titolarità) è disponibile. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

ASSEGNAZIONE CATTEDRA ORARIO ESTERNA (Art. 18 CCNI)

L'individuazione del docente da assegnare ad una cattedra orario esterna determinatasi nel corso della formazione dell'organico di diritto ha carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto riferita ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del CCNI o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d'istituto.

VALUTAZIONE SERVIZI DI INSEGNAMENTO

Il punteggio in questione è correlato all'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. Nell'attuale contratto viene chiarito che, in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso: gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado; gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli

anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.

Nella misura della presente voce é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Vanno ricompresi nella valutazione dei servizi (3 punti per ogni anno) quelli prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 **nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.**

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PER DOTTORATI DI RICERCA

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio ai sensi della lettera A) - 6 punti per ogni anno -, se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) -3 punti per ogni anno-, nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

PUNTEGGIO PER CONTINUITÀ DIDATTICA

È noto che, per l'attribuzione del punteggio di 6 punti per continuità didattica nei trasferimenti a domanda, è necessario un servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti).

Nel CCNI viene precisato quanto segue:

a) il punteggio viene riconosciuto anche nel caso di aspettative sindacali ancorché non retribuite;

b) per i docenti il servizio continuativo deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune e/o sostegno) e, per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità,

c) il primo anno del triennio per l'attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall'a.s. 2009/2010;

d) il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune (novità introdotta dall'attuale CCNI).

Il punteggio compete anche al personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO DI 10 PUNTI

La tabella di valutazione per la mobilità a domanda e d'ufficio del personale docente, prevede nei confronti di coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, il riconoscimento, dopo il predetto triennio, una tantum, di un punteggio aggiuntivo.

Il diritto all'attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, analoga al modello allegato all'O.M. sulla mobilità

del personale o a quello predisposto per le istanze on line nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000-2001 e quelle per l'anno scolastico 2007-2008.

Le condizioni per il punteggio aggiuntivo sono suffragate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI.

Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria. Nei riguardi del personale docente ed educativo individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata,

non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell'art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda. Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.

FASI DI EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI

Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti nell'ambito del comune;

II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;

III fase: Mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale.

Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell'ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell'effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni

scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere).

Ogni fase è caratterizzata da diverse operazioni per ciascuna delle quali l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo settennio per soppressione di posto che chiede di tornare al plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

Una novità introdotta dall'attuale CCNI sulla mobilità è quella di aver spostato la fase del rientro nel comune di precedente titolarità dei docenti trasferiti d'ufficio in un comune diverso in anni precedenti nell'ambito del settennio, successivamente a quella dei trasferimenti d'ufficio, nell'ambito del comune, dei docenti individuati soprannumerari nel corso degli organici 2011/2012 e non trasferiti nella precedente fase dei trasferimenti a domanda.

RAFFAELE MANZONI